
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BANCA SISTEMA S.P.A.

26 MAGGIO 2023

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 – Finalità del Regolamento.....	3
ARTICOLO 2 – Ruolo e responsabilità degli Amministratori.....	3
CAPO II – FUNZIONI, COMPOSIZIONE E PROFILO QUALI- QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
ARTICOLO 3 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	4
ARTICOLO 4 – Gli organi delegati	4
ARTICOLO 5 – Composizione e profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione	5
ARTICOLO 6 – Requisiti degli Amministratori.....	6
ARTICOLO 7 - Limiti al cumulo di incarichi.....	6
ARTICOLO 8 – Interlocking.....	7
ARTICOLO 9 – Remunerazione degli Amministratori	7
ARTICOLO 10 – Formazione e piani di successione	7
CAPO III – RIUNIONI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ARTICOLO 11 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione	9
ARTICOLO 12 – Organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.....	10
ARTICOLO 13 – Segretario del Consiglio di Amministrazione	11
ARTICOLO 14 – Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate	12
ARTICOLO 15 – Trattamento delle informazioni societarie	12
ARTICOLO 16 – Rapporti con gli azionisti	12
CAPO IV – PRESIDENTE, AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E COMITATI 14	
ARTICOLO 17 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	14
ARTICOLO 18 – Amministratori Indipendenti.....	15
ARTICOLO 19 – Amministratori non esecutivi.....	16
ARTICOLO 20 – Comitati endo-consiliari	17
CAPO V – FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	18
ARTICOLO 21 – Flussi informativi	18
ARTICOLO 22 – Sistema di controlli interni e gestione dei rischi	18
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	19
ARTICOLO 23 – Aggiornamento del Regolamento	19

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (“**Banca Sistema**” o la “**Banca**”) (i) al fine di tenere conto delle previsioni in materia di assetto organizzativo e governo societario contenute nel D.Lgs. 385/1993 (il “**TUB**”), delle disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare della Banca d’Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV) (le “**Disposizioni di Vigilanza**”) e del Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (il “Decreto MEF”) e (ii) allo scopo di conformarsi ai principi sanciti dal Codice di Corporate Governance, predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate, promosso dalla Borsa Italiana (di seguito il “**Corporate Governance**”), al quale la Banca aderisce.
2. La Banca, in quanto banca quotata, rientra nella categoria delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, come definite dalle Disposizioni di Vigilanza (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I).
3. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari (tra le quali rivestono carattere preminente le Disposizioni di Vigilanza e il Codice di Corporate Governance) applicabili alla Banca nonché le previsioni statutarie.

ARTICOLO 2 – Ruolo e responsabilità degli Amministratori

1. Gli Amministratori agiscono in modo professionale, trasparente, con piena indipendenza di giudizio, nel rispetto dei principi di comportamento ed etici definiti dalla normativa di riferimento, nel Codice Etico della Banca e nel Codice di Corporate Governance.
2. Gli Amministratori devono essere consapevoli dei doveri e dei diritti inerenti alla carica, agire nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca, nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, tenendo conto dell’obiettivo della creazione di valore nel lungo periodo.
3. Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle stime fornite dalla Banca, e del numero di cariche da essi ricoperte in altre società e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7.

CAPO II – FUNZIONI, COMPOSIZIONE E PROFILO QUALI-QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 3 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri previsti dall'articolo 12 dello Statuto, dal Codice civile, dalle altre disposizioni di legge e regolamentari e dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

2. Nella sua qualità di organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo di carattere strategico della Banca e di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della Banca) e verifica nel continuo l'attuazione di tali indirizzi e la valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando con cadenza periodica i risultati conseguiti con quelli programmati. Nella veste di organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione svolge gli altri compiti allo stesso inderogabilmente attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari e delle Disposizioni di Vigilanza, tempo per tempo vigenti.

3. In particolare, nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di partnership o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (Fintech); iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento; iv) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali; v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche di funding, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori/investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL).

4. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di organo con funzione di gestione, può svolgere anche compiti di gestione corrente nelle materie o per attività di sua competenza esclusiva o che non siano delegate al Comitato Esecutivo, se presente, o all'Amministratore Delegato. Al fine di assicurare la chiarezza delle attribuzioni e di evitare sovrapposizioni di poteri, la Banca adotta una regolamentazione interna che disciplina nel dettaglio le competenze degli organi e delle funzioni aziendali e flussi informativi fra gli organi e le funzioni aziendali.

ARTICOLO 4 – Gli organi delegati

1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel suo seno, un Comitato Esecutivo e/o un Amministratore Delegato (gli **"Organi Delegati"**). I poteri, la composizione e le modalità di funzionamento degli Organi Delegati sono disciplinati dagli articoli 13 e 14 dello Statuto nonché, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, dal rispettivo regolamento di funzionamento, ove adottato.

2. Nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire specifiche deleghe, per il compimento di determinati atti o negozi, a singoli Amministratori, determinandone

il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio. Le deleghe sono attribuite in modo tale da non privare il Consiglio delle proprie prerogative. Il contenuto delle deleghe deve essere determinato in modo analitico, caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio, anche al fine di consentire al Consiglio l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

3. Gli Organi Delegati e gli Amministratori ai quali siano state conferite deleghe sono tenuti a fornire aggiornamenti circa gli atti compiuti e le attività svolte nell'esercizio delle proprie deleghe, ogni qualvolta richiesti dal Consiglio di Amministrazione e fermi restando gli obblighi di rendicontazione periodica degli Organi Delegati al Consiglio e al Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 12 e 16 dello Statuto.

ARTICOLO 5 – Composizione e profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Deve assicurare un adeguato grado di diversificazione - anche in termini di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale - diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della dirigenza, tenere conto dei diversi interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

2. Sotto il profilo qualitativo, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del TUB, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che nel Consiglio siano presenti soggetti che soddisfino le condizioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

3. Al fine di assicurare che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto consultivo del Comitato per le Nomine: (i) svolge periodicamente un processo di autovalutazione, definendo le professionalità necessarie a realizzare questo risultato tenendo conto di criteri di diversità, anche di genere; (ii) esprime almeno, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione. I risultati di tale analisi sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati possa tener conto di tali indicazioni.

4. La composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei relativi componenti è disciplinata dall'articolo 10 dello Statuto.

5. All'esito del processo di nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione (con il supporto consultivo del Comitato per le Nomine) verifica, in modo approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

6. Il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprime una propria valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Tale processo viene effettuato sulla base del "Regolamento interno di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 6 – Requisiti degli Amministratori

1. Ai sensi dell'articolo 26 del TUB, i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della Banca. Gli Amministratori devono possedere ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente nonché quelli previsti dal Codice di Corporate Governance.
3. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, fatta eccezione per il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui al comma 2 che precede, che non determina la decadenza dalla carica se i predetti requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori stabilito alla normativa pro tempore vigente.
4. Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa, non devono versare in situazioni che possano essere causa di sospensione dalla carica di Amministratore ai sensi di legge, non devono aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca o che, comunque, non appaiono compatibili con l'incarico di Amministratore di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale; i predetti profili formano oggetto di valutazione con il preventivo supporto del Comitato per le Nomine.
5. Conformemente alla normativa di settore, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine, procede ad un'accurata verifica circa la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità, correttezza e indipendenza, anche sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, rilasciata da ciascun Amministratore, redigendone un verbale analitico.
6. Il Consiglio di Amministrazione valuta altresì la sussistenza dei criteri di competenza, nei casi applicabili ai sensi del Decreto MEF, nonché l'indipendenza di giudizio dell'agire di ciascun Amministratore, alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questi comunicate e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto MEF.
7. Gli Amministratori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica intervenuta nelle informazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 7 - Limiti al cumulo di incarichi

1. Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti di cumulo di incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, l'accettazione dell'incarico comporta una valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o di sindaco ricoperte in altre società, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. In previsione della nomina, la Banca assicura che la persona candidata alla carica di Amministratore sia a conoscenza del tempo che la stessa Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

2. In particolare, ogni Amministratore non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. I candidati alla carica di Amministratore della Banca devono fornire tempestivamente al Consiglio la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti in altre società o enti di diversa natura, nonché le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale. Successivamente alla nomina gli Amministratori devono mantenere il Consiglio tempestivamente aggiornato sui propri incarichi, al fine di consentire al Consiglio stesso di verificare l'eventuale superamento dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, valuta se il tempo che ciascun Amministratore può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico e verifica annualmente le cariche di amministratore o di sindaco ricoperte dagli Amministratori in altre società o enti.

ARTICOLO 8 – Interlocking

1. Se un Amministratore è candidato a un incarico esecutivo in una società bancaria, assicurativa o finanziaria che sia in concorrenza con le attività della Banca e delle altre società del gruppo della Banca, prima di accettarlo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2390 c.c., fermo restando le norme di volta in volta vigenti in materia di interlocking (Art. 36 – commi 2-bis e 2 ter del D.L. "Salva Italia") in relazione al quale le verifiche saranno effettuate, tra l'altro, attraverso la compilazione di apposito questionario.

ARTICOLO 9 – Remunerazione degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, che può includere anche un gettone di partecipazione alle sedute consiliari e dei comitati endo-consiliari, nonché il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta.

2. La remunerazione del Presidente, del Vice-Presidente (se nominato), degli Amministratori Delegati, degli Amministratori cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo, se previsto, può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del Comitato per la Remunerazione, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea. La remunerazione del Presidente non può includere una componente variabile (*bonus*), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e della funzione di Direttore Generale, se nominato ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

ARTICOLO 10 – Formazione e piani di successione

1. La Banca adotta iniziative di formazione adeguate ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo.

2. In caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti nel Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione formalizza un piano volto ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo e del *top management* (a titolo d'esempio: Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

CAPO III – RIUNIONI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia presso la sede legale della Banca sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri ovvero dal Collegio Sindacale o da ciascun Sindaco individualmente, e comunque sulla base di un calendario definito preventivamente entro la fine di ciascuno esercizio sociale. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno bimestrale.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun suo componente e ai Sindaci effettivi salvi i casi di urgenza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Nelle ipotesi in cui vi sia necessità di compiere un atto o di realizzare un'operazione a condizioni diverse da quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ne dà immediata e preventiva comunicazione al Presidente, fornendo informazioni sugli elementi su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, al fine di convocare, in via d'urgenza e compatibilmente con le tempistiche di realizzazione dell'operazione, una seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

5. Al fine di garantire un efficiente ed efficace svolgimento dei lavori consiliari, è raccomandata la partecipazione da parte degli Amministratori per l'intera durata della riunione. L'annuale definizione preventiva del calendario consiliare consente agli Amministratori di poter assicurare la propria presenza di persona a tutte le riunioni consiliari programmate. In caso di assenza a tre delle riunioni consiliari in programma nel calendario consiliare annuale, il Comitato per le Nomine valuterà le motivazioni addotte dall'Amministratore a giustificazione delle proprie assenze e riferirà prontamente al Consiglio di Amministrazione al quale l'Amministratore interessato fornirà le opportune rassicurazioni circa il proprio perdurante impegno a partecipare alle riunioni e ai lavori consiliari o, ove ciò non sia possibile, valuterà la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente o dell'Amministratore Delegato, possono essere chiamati ad assistervi responsabili di funzioni o strutture aziendali, ovvero qualsiasi altra persona che il Presidente o l'Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione medesimo ritengano di invitare per supportare le analisi e le valutazioni relative a specifiche materie. Il segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

ARTICOLO 12 – Organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione

1. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è portata a conoscenza degli Amministratori e dei Sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare e il Presidente si adopera affinché ciò avvenga.

2. Di norma, la documentazione è messa a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci alla data di invio dell'avviso di convocazione e, in ogni caso, non oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la riunione consiliare. Ferma restando in ogni caso la necessità di assicurare la corretta e completa informativa degli Amministratori e dei Sindaci circa gli argomenti oggetto di discussione, il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può, per motivate ragioni, autorizzare la messa a disposizione della documentazione anche oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la riunione consiliare. Per gli argomenti all'ordine del giorno di natura strategica o straordinaria o di particolare complessità tecnica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato, può chiedere che la documentazione sia messa a disposizione degli Amministratori con maggiore anticipo e/o che siano organizzate, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, incontri tecnici, nella forma del gruppo di lavoro, con i responsabili delle competenti funzioni interne della Banca e/o, se del caso, con consulenti esterni.

3. Per ogni argomento posto all'ordine del giorno viene predisposta una nota illustrativa della proposta di deliberazione, che riporta una sintesi delle analisi e valutazione condotte in vista della formulazione della proposta, ovvero una reportistica di dettaglio quando trattasi di dati economici/patrimoniali/statistici. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa può essere utilmente corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa agli Amministratori.

4. Con cadenza almeno trimestrale, i responsabili delle Divisioni¹ riferiscono al Consiglio di Amministrazione fornendo, nell'ambito delle rispettive responsabilità e dei poteri delegati, aggiornamenti e dettagli informativi sul generale andamento del *business*, sulle principali operazioni o iniziative pianificate o eseguite e su tematiche organizzative e gestionali.

5. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e le rispettive note informative sono messe a disposizione degli Amministratori e del Collegio Sindacale attraverso apposita piattaforma *on line*, caratterizzata da elevati *standard* di segretezza e inaccessibilità a terzi non autorizzati, alla quale ogni Amministratore e Sindaco effettivo può accedere attraverso proprie credenziali fornite all'atto della nomina.

6. Il potere di proposta delle delibere consiliari è assegnato in via ordinaria all'Amministratore Delegato, qualora nominato; ciascun Amministratore può comunque formulare proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario (ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa). I verbali sono redatti riportando in maniera puntuale gli interventi dei partecipanti alla seduta, il dibattito intra-consiliare e i voti espressi da ciascun partecipante alla seduta. Tali verbali sono sottoposti alla successiva approvazione da parte del Consiglio; le deliberazioni prese devono intendersi immediatamente esecutive quando ne ricorrano i presupposti.

¹ Incluso il Direttore Generale della controllata Kruso Kapital S.p.A.

8. I verbali delle riunioni consiliari rimangono disponibili - unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi - per la consultazione a richiesta di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci.

9. Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione e della funzione Affari Societari della Banca, nonché, per loro tramite, delle diverse direzioni e funzioni della Banca alle quali possono essere indirizzate richieste di chiarimento sui documenti a supporto delle materie all'ordine del giorno.

10. Su incarico del Presidente, il Segretario del Consiglio assicura, a seguito di decisioni del Consiglio ovvero in adempimento a prescrizioni di Legge, gli specifici adempimenti amministrativi da parte delle competenti funzioni aziendali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comunicazioni alla Banca d'Italia, alla Consob, al Registro Imprese, alla Borsa Italiana nonché tutte quelle che si rendono necessarie in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. Parimenti, il Segretario del Consiglio assicura, dopo ogni seduta consiliare, tempestivi e adeguati flussi informativi rivolti alle strutture aziendali aventi per oggetto le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

12. Ogni Amministratore ha diritto di formulare proposte e proprie considerazioni nel corso del dibattito sui punti posti all'ordine del giorno e di chiedere che del suo voto contrario o della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale.

ARTICOLO 13 – Segretario del Consiglio di Amministrazione

1. Nel corso della prima seduta utile all'inizio di ogni mandato, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione che resta in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca dell'incarico.

2. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso di un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca avendo maturato, per almeno un triennio, esperienze in tale ambito o a esso assimilabili.

3. Il Segretario supporta l'attività del Presidente nell'organizzazione delle riunioni consiliari e nella relazione dell'intero Consiglio con le direzioni e funzioni aziendali. Fornisce, con il supporto delle competenti strutture aziendali e con imparzialità di giudizio, assistenza e consulenza all'organo di amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

4. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione verifica che i documenti relativi all'ordine del giorno delle sedute consiliari siano messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 12, punto 1, e, successivamente alla convocazione della seduta, tiene il Presidente del Consiglio di Amministrazione tempestivamente informato in merito al rispetto delle relative scadenze fornendo le motivazioni di eventuali ritardi.

ARTICOLO 14 – Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate

1. Gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, informandone prima della data dell'adunanza consiliare la Funzione Affari Societari ovvero il Consiglio, prima dell'apertura della discussione sui singoli punti dell'ordine del giorno interessati.
2. Le operazioni nelle quali un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 2391 del Codice Civile e alle operazioni poste in essere con parti correlate sono deliberate ed eseguite in modo trasparente, nel rispetto dell'articolo 53 del TUB, dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, dell'articolo 136 del TUB qualora applicabile, delle procedure in materia di Operazioni con parti correlate e conflitti di interesse e secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
3. Gli Amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

ARTICOLO 15 – Trattamento delle informazioni societarie

1. Gli Amministratori mantengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e rispettano la procedura adottata dalla Banca per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva apposite disposizioni finalizzate a disciplinare le procedure per il trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni privilegiate e per la tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

ARTICOLO 16 – Rapporti con gli azionisti

1. Il Consiglio di Amministrazione promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la società. Favorisce e facilita la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle assemblee e si adopera al fine di rendere agevole l'esercizio dei diritti degli Azionisti.
2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori. In particolare, il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.
3. Il Consiglio affida ad una o più specifiche funzioni aziendali il compito di gestire i rapporti con gli Azionisti.
4. Il Consiglio adotta una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi. Il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia tempestivamente informato, entro la prima riunione utile e comunque con cadenza trimestrale, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.

5. In caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Banca o nella composizione della sua compagine sociale, il Consiglio valuta l'adeguatezza delle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze (es. quorum deliberativi, meccanismi di lista), formulando, se del caso, proposte all'Assemblea.

CAPO IV – PRESIDENTE, AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E COMITATI

ARTICOLO 17 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli amministratori delegati, ove nominati, e agli amministratori esecutivi e si pone quale interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati endo-consiliari. Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo Statuto.
2. Il Presidente riveste un ruolo di raccordo tra l'Amministratore Delegato e gli Amministratori non esecutivi e organizza i lavori del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle strutture aziendali, in modo da garantire un efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio.
3. Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio, assicura:
 - i) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
 - ii) che l'attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive sia coordinata con l'attività dell'organo di amministrazione;
 - iii) d'intesa con l'Amministratore Delegato, che i dirigenti della Banca e quelli delle società del Gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia oggetto di trattazione nella seduta consiliare, intervengano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di singoli Amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - iv) che tutti gli Amministratori e Sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della società stessa nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;
 - v) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine.
4. Il Presidente fornisce, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, eventuali chiarimenti sulle materie iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, provenienti dagli altri Amministratori.
5. Il Presidente non ha un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Nel rispetto dei criteri di composizione dei comitati endo-consiliari previsti dalla normativa di settore, il Presidente offre la propria partecipazione in detti comitati in ragione delle proprie competenze ed esperienze professionali, può essere nominato componente di comitati endo-consiliare e può essere invitato a partecipare, anche in via permanente, alle sedute di comitati endo-consiliari.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Vice-Presidente, il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del Presidente, di presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Presidente può interloquire direttamente con i Responsabili delle funzioni aziendali.

ARTICOLO 18 – Amministratori Indipendenti

1. Almeno un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto MEF e all'art. 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Corporate Governance. Essi vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e ai comitati endo-consiliari ai quali partecipano e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà di tali organi.
2. Il Consiglio valuta, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza:
 - a) dopo la nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente;
 - b) con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.
3. Dell'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è data comunicazione al mercato, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.
4. Il Presidente assicura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche.
5. Nel valutare l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, il Consiglio dà preminenza agli elementi di sostanza rispetto a quelli di natura formali.
6. Sono considerati indipendenti gli Amministratori non esecutivi per i quali non ricorre alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
 - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
 - b) è un partecipante nella banca (i.e. un azionista che detiene una partecipazione soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi del Titolo II, Capo III del TUB);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) componente del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera h) che precede, le seguenti situazioni incidono sul possesso del requisito di indipendenza dell'Amministratore: l'esistenza di una relazione di natura professionale, patrimoniale o finanziaria intercorsa nei due anni precedenti all'assunzione della carica con i soggetti ivi indicati che superi entrambi i seguenti parametri, legati alla durata e al valore economico della stessa: i) 1 anno di durata; ii) valore pari o superiore al 5% del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui l'Amministratore appartiene ovvero il 15% del reddito dell'Amministratore come persona fisica.

ARTICOLO 19 – Amministratori non esecutivi

1. Gli Amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità degli Amministratori non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca. La compagine degli Amministratori non esecutivi deve esprimere un'adeguata conoscenza delle attività bancarie, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

2. I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. I componenti non esecutivi devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

ARTICOLO 20 – Comitati endo-consiliari

1. Al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e di consultazione, che permetta al Consiglio una migliore valutazione di alcuni argomenti di sua competenza, il Consiglio istituisce al proprio interno i seguenti comitati (i “Comitati”), a struttura ristretta, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio nelle materie di propria competenza, in prevalenza costituiti da membri indipendenti, fermi restando i poteri decisionali non delegabili e le responsabilità del Consiglio medesimo:

- (i) Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità;
- (ii) Comitato per la Remunerazione;
- (iii) Comitato per le Nomine;
- (iv) Comitato Etico.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva, per ciascun Comitato e su proposta dello stesso, un proprio Regolamento di funzionamento.

3. Di ogni seduta di ciascun Comitato viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario della seduta. I verbali sono redatti riportando in maniera puntuale gli interventi dei partecipanti alla seduta, il dibattito e i voti espressi da ciascun partecipante alla seduta. Tali verbali sono sottoposti alla successiva approvazione da parte del rispettivo Comitato.

4. La Banca fornisce adeguata informativa, nell’ambito della relazione sul governo societario, sull’istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell’incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull’attività effettivamente svolta nel corso dell’esercizio.

CAPO V – FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ARTICOLO 21 – Flussi informativi

1. La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a verificare la predisposizione nonché il regolare mantenimento nel tempo di un sistema di flussi informativi che sia adeguato, completo e tempestivo e che consenta di valorizzare i diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.
3. Un apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina le modalità, la periodicità, la forma ed i contenuti minimi dei flussi informativi che, su base regolare, devono essere inviati agli organi aziendali.

ARTICOLO 22 – Sistema di controlli interni e gestione dei rischi

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge un importante ruolo nell'ambito del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio della Banca.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Banca si avvale, in materia di rischi e sistema di controlli interni, del Comitato per il Controllo e Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità, composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità, valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Banca e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia, predisponendo un'apposita relazione semestrale.
4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità, nonché sentito il Collegio Sindacale, nomina e revoca il responsabile della funzione di Internal Audit, definendone la remunerazione, ed approvandone il piano di attività ed assicura che le funzioni di controllo siano dotate delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.
5. Nel caso in cui l'organismo appositamente costituito con le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001, non coincida con l'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di nominare all'interno del richiamato organismo almeno un Amministratore non esecutivo e/o un componente dell'organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della Banca al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 – Aggiornamento del Regolamento

1. Almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione della relazione sul governo societario, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si confrontano sull'efficacia del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca: www.bancasistema.it.